

N. 5605/2015 / REG.PROV.COLL.  
N. 01634/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2015, proposto da:

Francesco Alessio Cavarretta e Giuseppe Mungari, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Nicotera, con domicilio eletto presso Giuseppe Nicotera in Roma, Via della Farnesina 5; Francesca Casale;

*contro*

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

*nei confronti di*


Sandro Trento, Francesco Braguti;

*per l'annullamento*

della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

u.



Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, presentata in calce al ricorso;

Ritenuto:

che effettivamente, stante la posizione di potenziale controinteresse in capo ad un cospicuo numero di concorrenti al concorso de quo utilmente posizionati in graduatoria (in numero superiore a 30), nei confronti dei quali deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, sussistono i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

che pertanto debba autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami, consentendosi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet della Regione Lazio – sezione Sanità, della presente ordinanza, del sunto del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati che sarebbero pretermessi nel caso di accoglimento dell'impugnativa;

che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza;

che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata, a cura del ricorrente, attestazione nei successivi 30 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ordina l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione al ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando al ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 30 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere

IL PRESIDENTE ESTENSORE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 15 APR. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

